

Casalpusterlengo, 6 marzo 2017

Ai Gentili Sigg.

CLIENTI

Loro Sedi

Oggetto: **rottamazione delle cartelle e Durc**

Con il messaggio n. 824 dello scorso 24 febbraio, l'Inps ha fornito gli attesi chiarimenti riguardo l'attestazione della regolarità contributiva in presenza di una richiesta di accesso alla procedura di definizione agevolata dei ruoli (cd. rottamazione delle cartelle) introdotta dall'art. 6 del D.L. 193/2016.

Tale procedura prevede la possibilità di estinguere i debiti affidati ad Equitalia tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2016, mediante il pagamento delle sole somme a titolo di capitale, interessi, aggio e rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento; vengono quindi stralciati le sanzioni, gli interessi di mora e le sanzioni e le somme aggiuntive dovute sui contributi previdenziali.

La domanda di accesso deve essere presentata entro il 31 marzo 2017 e il pagamento delle somme dovute può avvenire in un'unica soluzione o dilazionato in un massimo di 5 rate, di cui tre da versare nel 2017 (luglio, settembre e novembre) e due nel 2018 (aprile e settembre).

La presentazione della domanda di definizione agevolata sospende i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei ruoli oggetto della definizione e proibisce all'agente della riscossione di dar vita a nuove azioni esecutive.

Poiché il perfezionamento della "rottamazione" non avviene con la mera richiesta di accesso alla procedura, ma con il pagamento della totalità delle somme dovute o della prima rata, l'Inps ha precisato che in tale intervallo di tempo non può essere rilasciato il Durc.

Solo all'atto dell'estinzione del debito, sarà soddisfatto il requisito per l'attestazione della regolarità contributiva; qualora il contribuente opti per il pagamento rateale, l'Istituto rilascerà il Durc sin dal pagamento della prima rata.

Il mancato, insufficiente o tardivo pagamento di una delle rate successive (fattispecie che comportano la perdita dei benefici previsti dalla rottamazione), costituiscono causa ostativa alla permanenza della regolarità contributiva.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento ed approfondimento.